



Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 113 della Costituzione federale³;

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio
presso la Tesoreria federale

¹ L'istituto collettore può investire presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi, se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio, dopo lo scioglimento di eventuali accantonamenti tecnici destinati alla protezione del capitale dei conti di libero passaggio, è inferiore al 103 per cento e il tasso guida della Banca nazionale svizzera è pari o inferiore allo 0 per cento.

² L'AFF gestisce i fondi, senza interessi, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

³ L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

¹ FF ...
² RS **831.40**
³ RS **101**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Qualora entro il ... risulti che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore il 26 settembre 2027 con effetto sino al 25 settembre 2033.